

# **COMUNE DI BRUSASCO**

**NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI  
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL  
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

**REGOLAMENTO PER LE AREE  
MERCATALI**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 29/09/2006**

# INDICE

## **TITOLO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

### **PARTE I- PREMESSA**

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Prescrizioni generali

### **PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Articolo 3 – Programmazione comunale

Articolo 4 – Tipologie di mercato

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

### **PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni – Tipologia A –

Norme generali

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a) – Norme specifiche

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)

Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni

### **PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI**

Articolo 13 – Aree per l’esercizio continuativo del commercio  
su aree pubbliche

### **PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 14 – Autorizzazioni temporanee

Articolo 15 – Superficie e dimensione dei posteggi

Articolo 16 – Vendita senza autorizzazione

Articolo 17 – Aree espositive

## **TITOLO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI**

### **PARTE VI- PREMESSA**

Articolo 18 – Aree di mercato e zone di vendita

Articolo 19 – Disciplina generale dei mercati

## **PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO**

Articolo 20 – Tipologia

Articolo 21 – Estremi dell'atto di istituzione

Articolo 22 – Sospensione e trasferimento temporanei

## **PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO**

Articolo 23 – Orario di mercato

Articolo 24 – Modalità di accesso degli operatori

Articolo 25 – Circolazione pedonale e veicolare

## **PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI**

Articolo 26 – Concessione del posteggio

Articolo 27 – Subingresso nel posteggio

Articolo 28 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

Articolo 29 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

Articolo 30 – Registro degli operatori sui mercati

Articolo 31 – Modalità di registrazione

Articolo 32 – Decadenza della concessione di posteggio

Articolo 33 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

## **PARTE X – MODALITA' DI VENDITA**

Articolo 34 – Obblighi dei venditori

Articolo 35 – Attrezzature di vendita

Articolo 36 – Collocamento delle derrate

Articolo 37 – Divieti di vendita

Articolo 38 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

Articolo 39 – Atti dannosi agli impianti del mercato

Articolo 40 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole a gas

Articolo 41 – Furti ,danneggiamenti e incendi

## **PARTE XI – CONTROLLO ESTERNO**

Articolo 42 – Preposti alla vigilanza

Articolo 43 – Delegati o Commissione di mercato

## **PARTE XII – NORME FINALI**

Articolo 44 – Norme finali

Articolo 45 – Canone, tasse e tributi comunali

Articolo 46 – Sanzioni

# TITOLO I

## NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

### PARTE I - PREMESSA

#### Articolo 1 – Definizioni

1. Per “**D.Lgs. 114/98**” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per “**Legge regionale**” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “**Indirizzi Regionali**” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “**Criteri Regionali**” la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per “**autorizzazione di tipo a)**” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per “**autorizzazione di tipo b)**” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. Ai fini del presente Regolamento s’intende:
  - a) per **commercio su aree mercatali**, l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione d’alimenti e bevande effettuate su aree mercatali, pubbliche e private, delle quali il Comune abbia disponibilità, attrezzate o no, compresa l’attività di vendita esercitata mediante strutture fissate permanentemente al suolo, salvo che si tratti di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita di carburanti per autotrazione o commercio collaterale, di somministrazione d’alimenti e bevande;
  - b) per **mercato**, l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o no, destinata, anche stagionalmente, all’esercizio del commercio o dell’attività di vendita per uno o più giorni o per tutti i giorni della settimana o del mese, o a cadenza ultramensile, per l’offerta integrata di merci al dettaglio, somministrazione d’alimenti e bevande e l’erogazione di pubblici servizi;

- c) per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni e/o orari diversi rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- d) per **aree extramercatali**, le aree sulle quali si svolgono le forme alternative di commercio su area pubblica (posteggi singoli, gruppi di massimo sei posteggi, zone di sosta prolungata, aree sulle quali è consentito il rilascio delle autorizzazioni temporanee), come individuate dalla D.C. R. 1 marzo 2001, n. 626 – 3799, e articolate con cadenza varia per l'offerta al consumo anche specializzata;
- e) per **posteggio**, la parte di area pubblica o area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione decennale;
- f) per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per i produttori agricoli, per gli operatori turnanti e per gli ittici;
- g) per **settore merceologico**, i settori alimentare e non alimentare;
- h) per **specializzazioni merceologiche**, le segmentazioni interne ai settori;
- i) per **presenze**, il numero delle volte in cui l'operatore, munito delle attrezzature di vendita, si è fisicamente presentato sul mercato e sull'area extramercatale a prescindere dal fatto che abbia potuto o no svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia. Nel caso di titolari di più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, il computo delle presenze deve riferirsi al medesimo titolo autorizzatorio;
- j) per **assenza**, la mancata presentazione e/o sistemazione delle attrezzature da parte dell'operatore titolare all'occupazione di posteggio entro l'orario per l'inizio dell'attività di vendita;
- k) per **commerciante**, l'operatore autorizzato che esercita a titolo professionale il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione o in forma itinerante;
- l) per **operatore**, qualsiasi soggetto giuridico, persona fisica o società di persone, legittimato ad esercitare il commercio su area pubblica;
- m) per **produttori agricoli**, gli imprenditori agricoli persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo l'attività finalizzata alla commercializzazione dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende iscritte nel registro imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- n) per **spunta**, l'operazione con la quale, all'inizio di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

- o) per **spuntista**, l'operatore che partecipa all'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- p) per **area espositiva**, l'area destinata agli espositori di cui all'art. 17 del presente regolamento;
- q) per **delega**, l'atto con cui il titolare dell'autorizzazione delega, in via eccezionale, un'altra persona ad esercitare in sua vece;
- r) per **autorizzazione di tipologia A** si intende l'autorizzazione all'esercizio della attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per 10 anni;
- s) per **autorizzazione di tipologia B** si intende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante;
- t) per **rilevatore** si intende l'incaricato per il controllo esterno.

## Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali,
3. L'istituzione, il funzionamento, la perimetrazione, l'individuazione degli spazi andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.
4. Il Comune acquisisce parere degli operatori utilizzatori dell'area mercatale oggetto di intervento per il tramite di rappresentanti gli interessi delle aziende presenti sul mercato. Detti rappresentanti sono eletti autonomamente dagli operatori commerciali e i nominativi sono comunicati per iscritto al Comune di Brusasco.
5. In assenza di rappresentanti, il Comune di Brusasco pone in libera consultazione per 15 giorni gli atti e i provvedimenti sui quali intende acquisire parere e accoglie e controdeduce le osservazioni sottoscritte dai singoli operatori.

# PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche, istituiti con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Il Comune di Brusasco, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete secondaria: comune minore con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
4. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.
5. Il presente regolamento si applica anche ai mercati straordinari eventuali che si svolgono occasionalmente nella stessa area sia nello stesso giorno o in giorni diversi dal normale mercato.

## Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:
  - **Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche**
  - **Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi**
  - **Aree per l'esercizio a sosta prolungata per il commercio su aree pubbliche**
  - **Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee**
  - **Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche**
2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda in particolare alla specifica deliberazione di competenza del Consiglio Comunale dove saranno evidenziati:

- a) l'ampiezza complessiva delle aree dei mercati;
  - b) il totale dei posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche del settore alimentare, del settore non alimentare, quelli riservati a merceologia esclusiva, e quelli riservati ai produttori agricoli;
  - c) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione.
3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere oggetto di apposite ordinanze del Sindaco.
  4. Il mercato del martedì è di tipo "ordinario", è diviso in settori, nell'ambito dei quali non esistono limitazioni alle merceologie, fatta eccezione per i posteggi a merceologia esclusiva. Resta salvo il divieto di vendere armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche e superalcoliche (gradazione alcolica superiore a 21°) diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi rispettivamente con contenuto non inferiore a litri 0,200 ed a litri 0,33.

## **Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante**

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:
  - aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del nuovo Codice della Strada
  - a distanza inferiore a mt. 10 da luoghi di culto, cimiteri
  - aree interne al perimetro delle aree mercatali nei giorni di mercato
3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
6. Durante l'esercizio del commercio in forma itinerante potranno essere effettuate soste per il tempo necessario a servire la clientela, e comunque soste non superiori a un'ora di permanenza nel medesimo punto. Si considera mutato il punto di sosta se spostato di almeno 500 metri dal precedente.

7. Durante l'attività di vendita in forma itinerante dovrà sempre essere rispettato il vigente Codice della Strada.

## **Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli**

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento previo rilascio da parte del Sindaco dell'autorizzazione di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni <sup>1</sup>.
2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
3. Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 della predetta legge n. 59/63, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.
4. Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.
5. L'area riservata ai produttori agricoli in zona mercatale è deliberata dal Comune. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione di posteggio decennale e dell'autorizzazione quando prevista, che in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:
  - a) permanente se è riferita all'intero anno solare;
  - b) stagionale se relativa ad uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi, ciascuno della durata massima di tre mesi.
6. Qualora vi siano posteggi disponibili, i soggetti di cui alla legge 9.02.1963 n. 59 possono presentare domanda di concessione di posteggio riservato ai produttori agricoli, in qualsiasi periodo dell'anno, allegando la dichiarazione in corso di validità annuale, del Comune sul cui territorio è ubicato il fondo di provenienza dei prodotti.
7. In caso di domande concorrenti il rilascio della concessione di posteggio e dell'autorizzazione quando prevista, avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato tenuta dal rilevatore e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore documentata o desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale l'interessato dichiara la data d'inizio dell'attività risultante dal Registro imprese della CCIAA.

---

<sup>1</sup> trattasi di denuncia di inizio attività

In merito alla legge 59/1963 si ritiene necessario rimandare alla lettura del D.Lgs.vo 18 maggio 2001, n. 228 in materia di "orientamento e modernizzazione del settore agricolo" pubblicato sulla G.U. n. 137 del 15 luglio 2001 che implicitamente modifica la legge 59/1963.

8. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, prevalentemente per la singola giornata di mercato, ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della graduatoria dei non assegnatari di posteggio tenuta dal rilevatore, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 7 di questo articolo (in assenza di produttori agricoli, altri spuntisti del settore alimentare).
9. I produttori agricoli presenti alla spunta devono essere annotati sull'apposito registro.
10. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa.
11. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio sull'area riservata.
12. Nel caso di assegnazione di un posteggio per un periodo stagionale, lo stesso può essere assegnato per i rimanenti periodi ad altro produttore.
13. Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi competenti, ha l'obbligo di presentare il certificato originale rilasciato ogni anno dal Comune in cui è ubicato il fondo e, per i titolari di concessione di posteggio, il relativo atto e l'autorizzazione quando prevista.
14. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:
  - a) perda la qualifica di produttore agricolo;
  - b) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente alla metà della durata della concessione, salvo le assenze per malattia, servizio militare e gravidanza, In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.
15. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento, se compatibili.

## **PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **Articolo 7 – Sistema autorizzatorio**

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Responsabile del servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.
2. Il Responsabile del servizio rilascia altresì le autorizzazioni di cui alla legge n. 59/63 ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.
3. Il Responsabile del servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

## Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni, decorsi al massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
  - **L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;**
  - **L'elenco dei posteggi disponibili;**
  - **Il numero che li identifica;**
  - **L'esatta collocazione di ciascuno;**
  - **Le dimensioni e la superficie;**
  - **Il settore merceologico di appartenenza<sup>2</sup>;**
  - **Il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;**
  - **L'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;**
4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
5. Tutte le domande presentate dopo il 18 maggio 2000 si considerano proposte il primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze del primo bando di assegnazione. In caso di necessità è consentita l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando<sup>3</sup>
6. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio, per ogni singolo giorno, ed avverrà nel rispetto del settore merceologico di appartenenza, secondo una graduatoria, effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibile ad una unica autorizzazione;

in caso di parità di presenze, la maggior anzianità d'azienda, documentata dall'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) presentata dall'operatore interessato, in cui deve: o dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi, oppure allegandone la relativa documentazione.
7. Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione del posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
8. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni.

---

<sup>2</sup> Il Comune può, al fine di migliorare il servizio al consumatore, subordinare l'utilizzo del posteggio alla vendita di determinate tipologie di prodotti, fatti salvi i diritti acquisiti (Titolo III, Capo I, Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32 - 2642

<sup>3</sup> Ai sensi del disposto della D.G.R. 17 dicembre 2001, n. 86-4861- Capitolo V, Sezione II, Capo II, n. 2, lettera b) - è data facoltà ai Comuni di dotarsi di norme di procedimento integrative diverse.

## **Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni – Tipologia A – Norme generali**

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato ricevuta attestante la presentazione (Timbro protocollo):
3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso con protocollo del Comune. La domanda, comunque, deve pervenire nei tempi fissati nel Bando, pena l'esclusione.
4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
5. Qualora la domanda risulti incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento indicando le cause della incompletezza o irregolarità. Nel primo caso vengono contestualmente richieste le necessarie integrazioni, nel secondo il Responsabile del procedimento archivia la pratica.
6. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
7. Si possono richiedere all'interessato elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
10. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

## **Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a) – Norme specifiche.**

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 2 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio qualora il mercato sia composto da un numero di banchi pari a 30 o inferiore oppure di 3 qualora il mercato sia composto da più di 30 banchi. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
  - **Le presenze**
  - **Il numero dell'area mercatale (nel caso non sia unica);**
  - **Il numero del posteggio;**
  - **Il settore o i settori merceologici;**
  - **Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;**
  - **Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.**
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale e deve risultare da apposito atto giuridico.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata anche via posta unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

## **Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del

Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

## **Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni**

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
  - a** le generalità del titolare;
  - b** l'indirizzo di residenza;
  - c** il tipo di autorizzazione;
  - d** il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
  - e** il numero del posteggio assegnato all'operatore;
  - f** il codice fiscale;
  - g** la partita I.V.A.



# **PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI**

## **Articolo 14 – Autorizzazioni temporanee**

1. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate dal Comune ai sensi dell'art. 11, c. 4, della legge regionale n. 28/99 in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione dei banchi in occasione della fiera annuale o di manifestazioni analoghe sarà curata da personale del Comune a seconda del numero della richieste e dal prevedibile afflusso di persone.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.
6. I partecipanti alla fiera sono tenuti al pagamento di tassa fissata dal Comune.

## **Articolo 15 – Superficie e dimensione dei posteggi**

1. La dimensione di ciascun posteggio sarà quella indicata negli schemi riportati nell'apposita deliberazione di cui all'art. 13.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

## **Articolo 16 – Vendita senza autorizzazione**

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

## **Articolo 17 – Aree espositive**

1. Possono essere previste presso ogni area mercatale, preferibilmente in corrispondenza degli accessi principali, apposite aree espositive.
2. Per accedervi occorrerà presentare domanda di occupazione suolo pubblico presso il competente ufficio. Le domande saranno accettate in ordine di arrivo.
3. Al fine di garantire la possibilità di turnazione nell'accesso a tali aree, non saranno accolte richieste superiori a 10 giornate di mercato consecutive. Al termine delle 10 giornate e nel caso non siano state presentate ulteriori domande l'operatore potrà richiedere nuovamente l'area espositiva.
4. L'utilizzo avviene secondo le seguenti modalità:
  - a) divieto di effettuare vendite;
  - b) orario limitato a quello di svolgimento del mercato;
  - c) durata massima della concessione limitata a 10 giorni consecutivi di svolgimento del mercato;
  - d) aver assolto il pagamento del canone di concessione di suolo pubblico e delle Tassa smaltimento rifiuti.
5. L'operatore dovrà ritirare la concessione presso gli Uffici Comunali ed esibirla quale titolo autorizzativo, su richiesta degli incaricati.

# **TITOLO II**

## **REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI**

### **PARTE VI - PREMESSA**

## **Articolo 18 – Area di mercato e zone di vendita**

1. Le aree pubbliche sulle quali si effettuano le attività di commercio sono comprese nei limiti delle aree indicate nella deliberazione di cui all'art. 15.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale

occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

## **Articolo 19 – Disciplina generale dei mercati**

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco.

# **PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO**

## **Articolo 20 – Tipologia**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

## **Articolo 21 – Estremi dell'atto di istituzione**

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con decreto di Margherita e Guglielmo Duchi del Monferrato in data 26/02/1564 confermato successivamente dai Duchi di Savoia in data 22/07/1790.

## **Articolo 22 – Sospensione e trasferimento temporanei**

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

# **PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO**

## **Articolo 23 – Orario di mercato**

1. Gli orari di svolgimento del mercato, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D.Lgs n. 114/98 e tenuto conto degli indirizzi della G.R. di cui alla deliberazione n. 1368/99
2. L'orario di vendita del mercato è così articolato:
  - Mercato del martedì (Via Martiri delle Libertà – P.zza Roma) :
    - ore 8.00 alle ore 13.00 tutto l'anno.
3. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 60 minuti prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro le ore 14 .
4. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
5. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 13 del giorno di svolgimento del mercato.
6. Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo il mercato non viene effettuato, Il Sindaco, su richiesta delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative o della maggioranza degli ambulanti, può autorizzare l'effettuazione del mercato anche in giornate festive e comunque previa comunicazione ai commercianti..
7. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

## **Articolo 24 – Modalità di accesso degli operatori**

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

## **Articolo 25 – Circolazione pedonale e veicolare**

1. Dalle ore 7.00 alle ore 14.00 dei giorni di svolgimento del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza o autorizzati, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

## **PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI**

### **Articolo 26 – Concessione del posteggio**

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'anno rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

### **Articolo 27 – Subingresso nel posteggio**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
  - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;

- b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione.
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, dei requisiti professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.
  3. In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate del cedente.
  4. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.
  5. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.
  6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, in seguito a domanda, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

## **Articolo 28 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi**

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 23, comma 2, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro le ore 8,00, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, dalle ore 8.00 alle ore 8,30.
4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
  - **più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;**
  - **maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;**

▪ **maggior anzianità dell'autorizzazione esibita;**

5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
6. Tale graduatoria è compilata dall'operatore comunale, aggiornata a cadenza mensile, e non è soggetta a scadenza temporale.
7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di 2 autorizzazioni. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.
12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 28, comma 1.
13. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
14. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
15. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.
16. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.
17. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

## **Articolo 29 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato**

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura del Comune, un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti. Coloro saranno chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.
2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

## **Articolo 30 – Registro degli operatori sui mercati**

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Commercio.
3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
  - **le generalità del titolare;**
  - **la tipologia merceologica consentita;**
  - **gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;**
  - **gli estremi del decreto di concessione del posteggio;**
  - **le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;**
  - **la data di scadenza della concessione del posteggio.**
4. Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

## Articolo 31 – Modalità di registrazione

1. Gli incaricati, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito dai precedenti articoli.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non conta ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
6. Solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita, nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
7. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.
8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati <sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> si ritiene necessario precisare il numero di massimo 4 mercati al fine di evitare che i trenta giorni di ferie siano conteggiati singolarmente e corrispondano così a 30 mercati – il Comune può anche non prevedere il limite di massimo 4 mercati .

11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

## **Articolo 32 – Decadenza della concessione di posteggio**

1. Gli incaricati, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 30.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'Ufficio Commercio provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.
3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

## **Articolo 33 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio**

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

# **PARTE X – MODALITÀ DI VENDITA**

## **Articolo 34 – Obblighi dei venditori**

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine

delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli incaricati, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli incaricati, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.
7. Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore

## **Articolo 35 – Attrezzature di vendita**

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non devono costituire intralcio.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

## **Articolo 36 – Collocamento delle derrate**

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dai funzionari addetti ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,50.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 2,00 dal suolo.

## **Articolo 37 - Divieti di vendita**

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

## **Articolo 38 - Vendita di animali destinati all'alimentazione**

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

## **Articolo 39 - Atti dannosi agli impianti del mercato**

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

## **Articolo 40 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas**

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi preposti dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

### **Articolo 41 – Furti, danneggiamenti e incendi.**

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

## **PARTE XI – CONTROLLO ESTERNO**

### **Articolo 42 – Preposti alla Vigilanza.**

Spetta all'operatore comunale incaricato eseguire le seguenti operazioni:

1. **sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;**
2. **gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;**
3. **rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;**

### **Articolo 43 - Delegati o Commissione di Mercato<sup>5</sup>.**

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di 3<sup>6</sup> delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori.
2. E' compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.<sup>7</sup>
3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Amministrazione; rappresentando le istanze di carattere generale nei confronti di essa.

---

<sup>5</sup> La costituzione di apposita Commissione è una facoltà e non un obbligo.

<sup>6</sup> Si suggerisce 3: uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare ed uno per i produttori

<sup>7</sup> Il Comune può anche decidere di regolamentare la modalità di elezione dei delegati del mercato e di gestire l'elezione stessa per il tramite del proprio personale.

# **PARTE XII – NORME FINALI**

## **Articolo 44 – Norme finali**

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.
2. Il presente regolamento troverà applicazione a far data dall'esecutività dello stesso ai sensi del vigente Statuto comunale.

## **Articolo 45 – Canone, tasse e tributi comunali**

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

## **Articolo 46 - Sanzioni.**

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/'98.
2. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
4. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di vendita è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs 114/98:
5. Le violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, attinenti in modo specifico alla normativa sul Commercio su area pubblica, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs 114/98.

